



C.I.S.S.
Consorzio Intercomunale Servizi Sociali

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI:

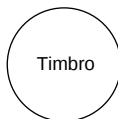
**EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI E SOSTEGNO ALLA
FAMIGLIA**

Anni: 2008-2010 CIG: 0182272F98

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

(Ai fini del presente capitolato, per «CODICE DEI CONTRATTI» si intende il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni).

Avvertenze: ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 il presente appalto non è soggetto alla disciplina del codice in quanto trattasi di servizi rientranti in quelli elencati di cui all'allegato IIB dello stesso.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A.S. CASTELLANO Antonella

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO

A.S. CASTELLANO Antonella

C.I.S.S Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Chivasso	SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	Pag. 2
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

S O M M A R I O

CAPO I – OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Art. 2 – Durata e valore del contratto

Art. 3 – Nomenclatura

Art. 4 – Servizio di Educativa Territoriale Minori e Sostegno alla Famiglia.

1. Destinatari
2. Obiettivi del Servizio
3. Ambito d'intervento dell'attività educativa
4. Organizzazione del Servizio
5. Procedura di presa in carico e gestione dell'intervento educativo
6. Orari
7. Personale del Servizio Educativo
8. Documentazione e Rendicontazione del Servizio
9. Modalità di fatturazione
10. Soggiorni
11. Tirocini, Servizio Civile e Volontariato

Art. 5 – Collaborazione con il Centro Famiglie

1. Caratteristiche del Servizio
2. Destinatari
3. Obiettivi del Centro Famiglie
4. Organizzazione del Servizio
5. Attività ad oggi svolte

CAPO II – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 6 – Garanzie a corredo dell'offerta

Art. 7 – Garanzie di esecuzione

Art. 8 – Assicurazione e responsabilità del soggetto aggiudicatario

CAPO III – CONTRATTO

Art. 9 – Domicilio dell'appaltatore

Art. 10 – Conoscenza delle condizioni di appalto

Art. 11 – Osservanza di leggi, regolamenti e del capitolato speciale di appalto

Art. 12 – Richieste aggiuntive

Art. 13 – Divieto del Subappalto

Art. 14 – Pagamenti

Art. 15 – Recesso

Art. 16 – Risoluzione del contratto

CAPO IV – NORME DI SICUREZZA

Art. 17 – Sicurezza sul luogo di lavoro

Art. 18 – Obblighi

Art. 19 – Personale

CAPO V – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI

Art. 20 – Transazione

Art. 21 – Arbitrato

Art. 22 – Interruzione del servizio

Art. 23 – Penalità

Art. 24 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave

C.I.S.S Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Chivasso	SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	Pag. 3
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

inadempimento dell'esecutore

Art. 25 – Accesso agli atti e divieto di divulgazione

Art. 26 – Spese e tasse

Art. 27 – Adeguamento dei prezzi

Art. 28 – Foro competente

C.I.S.S Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Chivasso	SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	Pag. 3
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

CAPO I – OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento in gestione del servizio di:

EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

2. Il servizio di cui sopra ha le seguenti caratteristiche principali:

il Servizio di Educativa Territoriale Minori e Sostegno alla Famiglia si caratterizza come un'attività svolta all'esterno delle strutture socio – assistenziali e si concretizza in un supporto relazionale ed educativo dell'operatore per minori e/o con il loro sistema familiare ed ambientale, utilizzando tutte le risorse presenti sul territorio che possono essere coinvolte nel progetto educativo.

Il Servizio vuole essere una sostanziale alternativa alle diverse forme di allontanamento dal nucleo familiare e permettere l'attivazione di progetti per il rientro in famiglia dei minori ospiti in strutture di accoglienza residenziale.

Art. 2 – DURATA E VALORE DEL CONTRATTO.

Il contratto ha la durata di anni due decorrenti dal 1° novembre 2008 ovvero dalla data di aggiudicazione se successiva.

Il Consorzio si riserva la facoltà di rinnovare il contratto stipulato con il Soggetto Aggiudicatario per analoga durata ed alle medesime condizioni considerando che ai fini della determinazione del valore complessivo si è tenuto conto sia del periodo iniziale di durata certa del contratto sia dell'ulteriore ed eventuale rinnovo del medesimo. La facoltà di disporre il rinnovo del contratto sarà esercitata sulla base di una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, ponderata in relazione alla convenienza economica ed alla capacità e professionalità dimostrate dal Soggetto Aggiudicatario nel corso dell'esecuzione del contratto. Il Soggetto Aggiudicatario sarà tenuto ad accettare la richiesta di rinnovo avanzata dall'Ente appaltante.

L'importo complessivo dell'Appalto è quantificato in **€ 930.000,00=** dicansi euro novecentotrentamila al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), calcolata in applicazione dell'art. 29 del codice dei contratti.

L'amministrazione Consortile ha la facoltà di anticipare o ritardare, con un minimo di 60 giorni la decorrenza del contratto, con conseguente variazione della scadenza.

L'offerta economica dovrà essere corredata da giustificativi, così come previsto dal D.L.gs 81/2008 relativi ai seguenti costi:

- costo del lavoro relativo al personale impiegato per l'esecuzione del servizio;
- costo relativo alla sicurezza.

Al riguardo si specifica che il costo relativo alla sicurezza dovrà risultare congruo rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei servizi oggetto del presente appalto.

Onde consentire al Consorzio la valutazione di cui sopra, dovrà essere allegata una relazione contenente le voci giustificative che concorrono a formare il costo relativo agli oneri della sicurezza.

Art. 3 – NOMENCLATURA.

1. In relazione al combinato disposto:

C.I.S.S Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Chivasso	SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	Pag. 4
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

- dell'art. 3, comma 10, del codice dei contratti;
- dell'allegato 2 e dell'allegato 9, punto 6.c.

vengono individuati come dal prospetto che segue gli elementi relativi alla nomenclatura.

Cate- gorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC	Numero di riferimento CPV	Importo presunto
25	Servizi sanitari e sociali	93	85310000 - 5	€ 930.000,00= ol- tre I.V.A.

Art. 4 – SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA.

1. DESTINATARI

Il Servizio di Educativa Territoriale Minori e Sostegno alla Famiglia è rivolto ai bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni residenti sul territorio del CISS – Chivasso. Sono destinatari specifici del suddetto servizio:

- minori che vivono situazioni di disagio socio relazionale;
- minori con difficoltà di apprendimento;
- minori le cui famiglie si trovino in difficoltà ad esercitare la funzione educativa genitoriale;
- minori le cui famiglie siano portatrici di problemi strutturali, che comportino marginalità e disadattamento;

2. OBIETTIVI DEL SERVIZIO.

Gli obiettivi del Servizio, in un'ottica di prevenzione e di contenimento degli stati di disagio e di emarginazione, sono:

- garantire un supporto socio – educativo ai minori con problematiche socio – familiari, relazionali, di socializzazione e a rischio di devianza;
- il mantenimento di relazioni familiari e delle capacità genitoriali del nucleo di vita del minore con un supporto per il superamento delle dinamiche psico – sociali causa della sua disgregazione;
- favorire il percorso di crescita del minore;
- stimolare il recupero delle autonomie personali;
- sostenere la famiglia nel compito educativo;
- favorire il recupero scolastico.

L'intervento educativo si esplica mediante la definizione di un Piano Educativo Individualizzato, quindi in un percorso individuale che , partendo dai bisogni del minore, sviluppi attività educative (individuali e/o di gruppo) finalizzate al conseguimento degli obiettivi previsti. Ogni minore in carico avrà un educatore di riferimento, responsabile della realizzazione del PEI e dei rapporti con la famiglia.

3. AMBITI D'INTERVENTO DELL'ATTIVITÀ EDUCATIVA.

C.I.S.S Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Chivasso	SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	Pag. 5
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

L'attività dell'educatore si sviluppa attraverso le seguenti aree d'intervento con i relativi compiti prioritari:

- 1.1. **Famiglia** : sostegno della famiglia nella sua interezza, appoggio e sostegno alla famiglia per il recupero e/o rafforzamento delle capacità e funzioni genitoriali, negoziazione e mediazione nei rapporti tra genitori e figlio/i, valorizzazione della socializzazione primaria, facilitazione degli incontri tra genitori e figli in situazioni di separazione o allontanamento dal nucleo con interventi di OLN;
- 1.2. **Scuola** : intervento sul fenomeno dell'inadempienza e della dispersione scolastica, raccordo tra scuola – gruppi di volontariato – ed associazioni presenti sul territorio consortile;
- 1.3. **Lavoro** : ricerca e conoscenza delle risorse lavorative instaurando una collaborazione con i soggetti, presenti sul territorio, che si occupano delle tematiche del lavoro e gestione degli inserimenti lavorativi attraverso l'utilizzo di strumenti quali i tirocini;
- 1.4. **Tempo libero e socializzazione** : inserimento ed integrazione dei minori nel loro ambiente di vita (territorio); ricerca e promozione risorse, partecipazione alle attività e inserimento di minori nelle stesse, compresi eventuali fine settimana e soggiorni.

4. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA.

Il CISS individua nel Responsabile del Servizio Minori il proprio operatore di riferimento per la conduzione del Servizio e prevede il seguente assetto organizzativo:

a) RESPONSABILE SERVIZIO MINORI del CISS con le seguenti funzioni:

- raccoglie e analizza i bisogni relativi al Servizio di Educativa ed aggiorna la lista d'attesa;
- analizza e verifica l'erogazione del Servizio con riferimento ai PEI;
- partecipa alla Commissione d'esame delle richieste di avvio;
- promuove iniziative di sensibilizzazione rispetto alle realtà dei minori;
- esercita le attività di controllo sulla corretta applicazione delle prescrizioni del presente capitolato e del Progetto presentatati dall'aggiudicatario;
- coordina eventuali interventi di volontariato sul territorio;
- calendarizza e convoca le interéquipe di concerto con gli assistenti sociali;
- partecipa alle interéquipe di progettazione e verifica.

b) ASSISTENTE SOCIALE del C.I.S.S. COMPETENTE PER TERRITORIO:

- definisce il piano di intervento complessivo dei singoli utenti;
- propone l'attivazione dell'intervento necessario in qualità di responsabile della presa in carico del progetto educativo del soggetto;
- coordina e interviene nel percorso individuato attraverso il PEI;
- calendarizza e convoca le interéquipe di concerto con il Responsabile Settore Minori.

c) RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI PER IL SOGGETTO AGGIUDICATARIO.

Il soggetto aggiudicatario dovrà indicare il nominativo di un Responsabile del Servizio che assuma le funzioni di referente nei confronti del CISS con un impegno pari a 8 ore settimanali per 48 settimane all'anno. L'aggiudicatario deve garantire la continuità di tale figura per tutta la durata dell'appalto e svolgerà le seguenti funzioni:

C.I.S.S Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Chivasso	SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	Pag. 6
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

- Coordina l'attività del Servizio garantendo collegamento e omogeneità negli interventi secondo le linee progettuali proposte;
- Partecipa alle riunioni di interéquipe per la presa in carico, la progettazione e la verifica annuali e, su valutazione, a quelle che si svolgono in corso d'anno;
- Partecipa alle riunioni della Commissione d'esame.

I Responsabili devono operare sinergicamente per la programmazione e gestione integrata tra i Servizi del CISS, con i Servizi Sanitari dell' ASL TO4 – ex ASL 7 - e nonché con l'equipe degli educatori impegnati nella conduzione degli specifici interventi.

d) EDUCATORE MESSO A DISPOSIZIONE DAL SOGGETTO AGGIUDICATARIO.

- svolge il periodo di osservazione, di circa 60 giorni, a diretto contatto con l'utente per la definizione dell'intervento;
- formula il PEI e lo propone all'interéquipe;
- realizza le attività e gli interventi a favore del minore ;
- ricerca ed attiva le risorse necessarie per la realizzazione degli obiettivi educativi.

e) INTEREQUIPE - GRUPPO DI COORDINAMENTO PLURIPROFESSIONALE DEL C.I.S.S E DELL'A.S.L.TO4 (ex ASL 7):

E' coordinata dall'assistente sociale responsabile del caso.

L'interéquipe svolge le seguenti funzioni:

- Predisporre il Progetto di intervento globale a favore della persona e approva e verifica il PEI contenente l'individuazione delle risorse educative e assistenziali, dei tempi e delle modalità di fruizione del Servizio per il raggiungimento degli obiettivi definiti;
- Valuta situazioni di difficoltà che possono verificarsi e formula proposte per il loro superamento;
- Definisce i tempi e le modalità delle dimissioni dei soggetti in carico.

L'interéquipe è di norma composta da: assistente sociale del C.I.S.S. competente per territorio, educatore di riferimento per il caso individuato dal soggetto aggiudicatario, il Responsabile del Servizio per il soggetto aggiudicatario, operatori sanitari dell'ASL 7 che intervengono per competenza sul minore, insegnanti della scuola dell'obbligo o di altre agenzie formative che lo stesso frequenta. Potranno essere coinvolte altre figure professionali sulla base della situazione della persona. Il Responsabile Servizio Minori del Consorzio può partecipare a tutte le interéquipe valutandone caso per caso l'opportunità.

Su valutazione di tale gruppo di lavoro si prevede la possibilità di coinvolgere la famiglia anche invitandola alla partecipazione alle interéquipe.

5. PROCEDURA DI PRESA IN CARICO E GESTIONE DELL'INTERVENTO.

L' individuazione dei soggetti che necessitano dell'intervento del Servizio di Educativa è a carico del Servizio Sociale di territorio, che si confronta anche con i Servizi Sanitari e presenta la documentazione necessaria per accedere al servizio alla Commissione d'esame di cui all'art. 6 del "Regolamento servizio di assistenza educativa territoriale per minori a rischio" (deliberazione n. 19 dell'Assemblea Consortile del 30/06/04).

C.I.S.S Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Chivasso	SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	Pag. 7
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

La Commissione d'esame, di cui all'art. 7 del citato Regolamento, valuterà le domande e stabilirà l'avvio o meno dell'intervento.

L' Assistente Sociale del Consorzio competente per territorio riceve la segnalazione del soggetto in situazione di disagio da parte di chi ne rileva il bisogno (famiglia, scuola, servizio sanitario ecc..).

L'assistente sociale procede ad espletare l'indagine sociale e formula, in quanto titolare della presa in carico del caso, il piano di intervento sulla base delle aspettative del soggetto, della famiglia e della sua valutazione professionale, avvalendosi delle professionalità presenti nel servizio socio assistenziale e nel servizio sanitario. Segnala la situazione al Responsabile Servizio Minori con apposita modulistica interna all'Ente.

Al momento della presa in carico si procede come segue:

- riunione di interéquipe di presentazione della situazione alla quale partecipano tutti gli operatori sociali e sanitari coinvolti nella gestione del caso. Ad essa prendono parte anche il Responsabile Servizio Minori del Consorzio e quello del soggetto aggiudicatario.
- Incontro con la famiglia dell'utente per la presentazione del Servizio e dell'educatore di riferimento, esso è gestito dall'assistente sociale, dai Responsabili del Consorzio e del soggetto aggiudicatario.
- Avvio dell'intervento dell'educatore con un periodo di osservazione di circa 60 giorni.
- Riunione di interéquipe con tutti gli operatori ed i Responsabili per la presentazione, attraverso documentazione scritta, dell'esito dell'osservazione, per la condivisone del P.E.I. proposto e dell'intervento nel suo complesso.

Successive verifiche periodiche in itinere saranno realizzate attraverso convocazioni di interéquipe generali o ristrette e incontri di distretto fra gli educatori e gli assistenti sociali, questi avranno cadenza differenziata a seconda dei bisogni come disposto dal "Regolamento servizio di assistenza educativa territoriale per minori a rischio" (delibera n. 19 dall'Assemblea Consortile del 30/06/04).

6. ORARI.

Il servizio viene erogato dal lunedì al sabato nelle fasce d'orario più adeguate ai minori seguiti, sulla base del PEI e nelle giornate festive per particolari iniziative.

L'erogazione del servizio viene effettuata per 48 settimane all'anno, di norma non viene effettuata nei giorni festivi ed il giorno di festività patronale di Chivasso.

Il soggetto aggiudicatario ha a disposizione tre giorni di chiusura annuali per la programmazione e verifica che saranno svolti in accordo con il CISS, a tali giornate può partecipare il Responsabile del Consorzio per il Servizio Minori.

7. PERSONALE DEL SERVIZIO EDUCATIVO.

Il personale educativo dovrà essere in possesso del diploma o attestato di qualifica di "educatore professionale" o di "educatore specializzato", di laurea in scienze dell'educazione, indirizzo educatore professionale extrascolastico, laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del DM 8.10.1998 n. 520.

Il Responsabile del Servizio Educativa Territoriale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

C.I.S.S Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Chivasso	SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	Pag. 8
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

- Titolo di educatore specializzato o professionale o laurea attinente (Scienza dell'educazione, Psicologia, Pedagogia);
- Conoscenza diretta relativa allo specifico professionale dell'educatore;
- Esperienza, almeno triennale, nell'organizzazione del lavoro di servizi educativi identici o simili a quelli di cui al presente capitolato, maturata presso Enti pubblici e/o privati.

Il personale deve altresì possedere patente di tipo B.

Trattandosi di un servizio con interventi da svolgersi a diretto contatto con le persone l'aggiudicatario è comunque tenuto a verificare, con le modalità che riterrà opportune, il possesso nel personale anche delle seguenti capacità:

- Attitudine e motivazione al contatto empatico con i bambini / ragazzi;
- Spirito d'iniziativa di fronte agli imprevisti;
- Spirito di osservazione e comprensione dei bisogni anche non espressi;
- Capacità di lavorare in equipe;
- Capacità di organizzare il lavoro;
- capacità di analisi dei bisogni nella loro complessità.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire gli spostamenti del personale che sono necessari per l'espletamento delle attività, con l'impiego di automezzi propri senza oneri aggiuntivi.

Per lo svolgimento dell'attività di Educativa Territoriale Minori e Sostegno alla Famiglia il soggetto aggiudicatario dovrà impiegare un'equipe di educatori professionali, per un intervento di n. 216 ore settimanali per 48 settimane all'anno, garantendo il servizio 12 mesi all'anno.

Tale monte ore è comprensivo del tempo-lavoro a diretto contatto con l'utenza, degli incontri con gli assistenti sociali, con gli operatori sanitari, con il Responsabile del Servizio Minori del CISS, con le risorse istituzionali e non del territorio, con le famiglie degli utenti, delle interequipe, delle supervisioni, riunioni di equipe.

Si precisa che il tempo lavoro da trascorrere direttamente con l'utenza deve essere pari almeno al 70% del monte ore, identificando il restante 30% in attività "per" l'utenza.

Formazione permanente.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad offrire, con oneri a proprio carico, al personale in servizio opportunità di formazione permanente ed aggiornamento professionale; in accordo con il Consorzio questi potranno in parte o totalmente essere compresi nel monte ore dovuto al Consorzio indicandolo nella rendicontazione settimanale.

Norme di comportamento del personale.

Il personale deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui viene a conoscenza nel rapporto con i soggetti seguiti e le loro famiglie, potendo discutere le problematiche individuali con gli operatori coinvolti nella gestione dei casi e con il Responsabile del Servizio Minori del Consorzio. Al personale è fatto inoltre assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso di qualsiasi natura esso sia, da parte degli utenti o loro familiari, in cambio delle prestazioni effettuate. La non osservanza di tali disposizioni dà facoltà al Consorzio, con semplice richiesta motivata, di esigere l'allontanamento del personale. In ogni caso

C.I.S.S Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Chivasso	SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	Pag. 9
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

il Consorzio può ricusare con motivazione un operatore proposto dal soggetto aggiudicatario, per gravi inadempienze e irregolarità commesse nel corso dell'intervento, richiedendone la sostituzione.

Sostituzione del personale.

Il soggetto aggiudicatario assicura la tempestiva sostituzione degli operatori temporaneamente assenti ed il reintegro di quelli cessati dal servizio con personale assunto ed in possesso dei requisiti formativi richiesti.

Nel caso di sostituzioni definitive e comunque superiori ad un mese devono essere applicati, riguardo ai requisiti del personale, gli stessi criteri di cui ai commi precedenti.

Per quanto riguarda i periodi di assenza dell'operatore inferiori ad un mese non si prevede la sostituzione in quanto l'aspetto relazionale individuale tra educatore e minore riveste ambiti per i quali non è opportuna la supplenza. Il soggetto aggiudicatario garantirà, in caso di malattia o di gravi impedimenti che comportino assenze prolungate da parte di suddetti educatori, l'attivazione di tutti gli strumenti possibili per ovviare all'emergenza, comunicando tempestivamente al Responsabile del Servizio Minori del CISS opportunità e modalità della sostituzione. L'aggiudicatario dovrà dotarsi di strumenti per la rilevazione quotidiana delle presenze degli operatori e le presenze degli operatori dovranno essere inserite nella rendicontazione settimanale. L'aggiudicatario è tenuto a segnalare tempestivamente e con comunicazione scritta la sostituzione definitiva, o superiore ad un mese, o la nuova assunzione di operatori allegando il relativo curriculum formativo e professionale. Il turn over degli operatori non dovrà superare il 20% annuo del totale degli operatori attivi nel servizio.

Oneri a carico del soggetto appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore:

- Tutto quanto specificato nel progetto presentato dal soggetto aggiudicatario;
- La sede del Servizio in idonei locali arredati, siti in Chivasso, che dovranno avere una superficie minima di mq. 80 con servizi igienici interni;
- La gestione di laboratori di attività, la messa a disposizione dei materiali necessari, l'eventuale individuazione di consulenti ed di strutture esterne per lo svolgimento;
- Materiali di consumo per la gestione quotidiana delle attività e per i momenti di animazione e feste;
- La dotazione della sede di strumenti informatici, personal computer, collegamento ad internet, telefono, fax;
- Svolgimento di attività di supervisione dell'equipe con consulenti esperti;
- Trasporto degli utenti legato alle attività territoriali per un totale medio settimanale di Km. 800;
- Gestione globale e complessiva, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria, spese utenze dei locali sede del Servizio;

C.I.S.S Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Chivasso	SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	Pag. 10
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

8. DOCUMENTAZIONE e RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO.

Presso la sede del Servizio dovrà essere mantenuta e costantemente aggiornata la seguente documentazione, adottando misure idonee a garantire la tutela e la riservatezza dei dati personali relativi all'utenza:

- La cartella utente contenente: dati e documenti personali, documentazione anamnestica, il Progetto Individualizzato;
- Registro infortuni;
- Rendicontazione delle presenze, degli orari settimanali degli operatori, delle attività programmate per l'utente.

La documentazione potrà essere visionata dal Responsabile del Servizio Minori del CISS in qualsiasi momento. Oltre alla documentazione che deve essere conservata presso il Servizio, il soggetto aggiudicatario è tenuto, a trasmettere rendicontazione settimanale al Responsabile del Servizio Minori del C.I.S.S.

Dovrà essere inoltre prodotta una relazione annuale dettagliata sulla gestione da presentare al C.I.S.S. entro il mese di Gennaio di ogni anno.

Riguardo al diritto di accesso dei familiari presso il Servizio, il medesimo è aperto alle visite dei parenti e dei rappresentanti delle Associazioni impegnate sui temi minorili, a condizione che le stesse non siano d'intralcio alle attività in corso e siano preventivamente concordate con gli operatori del Servizio.

9. MODALITÀ DI FATTURAZIONE.

Le fatture mensili dovranno contenere le ore effettivamente prestate e rendicontate, valorizzate al costo orario di aggiudicazione. Al costo del personale occorrerà aggiungere i costi di gestione "a canone" (un dodicesimo dei costi annui).

10. SOGGIORNI

In aggiunta agli interventi previsti nel presente capitolato il soggetto aggiudicatario si impegna ad organizzare ed effettuare, per ogni anno di gestione, brevi periodi di soggiorno (sette giorni), per piccoli gruppi a favore di almeno dieci minori.

I soggetti fruitori saranno individuati in collaborazione con il Consorzio.

11. TIROCINI, SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIO.

Il soggetto aggiudicatario potrà utilizzare obiettori di coscienza, in misura aggiuntiva al personale, per aiuto nelle attività, accompagnamenti, uscite e soggiorni. Questo personale opererà sotto la diretta responsabilità dell'aggiudicatario se ad esso assegnato dagli organi competenti, altrimenti, se assegnato al C.I.S.S., opererà sotto il controllo dello stesso.

E' previsto l'inserimento di allievi frequentanti corsi di formazione riconosciuti da Enti Pubblici per figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nei Servizi a scopo di tirocinio, o di volontari, dietro preventiva autorizzazione del Consorzio e purché in regola con le assicurazioni e le prescrizioni sanitarie.

C.I.S.S Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Chivasso	SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	Pag. 11
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

In ogni caso la presenza di volontari, tirocinanti, obiettori di coscienza deve essere aggiuntiva e non essere sostitutiva rispetto al personale messo a disposizione da parte del soggetto aggiudicatario.

Art. 5 – COLLABORAZIONE CON IL CENTRO PER FAMIGLIE

Si chiede al soggetto aggiudicatario di presentare una proposta progettuale, di carattere innovativo, che, all'interno del monte ore previsto dall'art. 4 punto 7, inserisca l'intervento dell'Educatore Professionale nell'ambito delle attività per il raggiungimento degli obiettivi del Centro Famiglie.

1. CARATTERISTICHE DEL CENTRO FAMIGLIE

Il Centro Famiglie si colloca nell'ambito delle attività a sostegno della genitorialità con l'obiettivo di supportare la famiglia, avendola individuata come il fulcro primario della crescita equilibrata dei minori.

Al suo interno non sono effettuate "prese in carico", ma solo consulenze a diversi livelli: educativa, psico-sociale e psicologica ed attività a sostegno della genitorialità.

2. DESTINATARI

Il servizio, ad accesso diretto, è rivolto a tutti i genitori dei 18 Comuni del Consorzio.

3. OBIETTIVI DEL CENTRO FAMIGLIE

- valorizzazione e supporto delle capacità genitoriali, sostegno alla coppia nelle diverse fasi di vita,
- diffusione di una cultura più aperta alla partecipazione attiva ed al confronto fra genitori,
- utilizzazione delle risorse interne a ciascuna famiglia per attivare iniziative finalizzate all'aggregazione dei genitori del territorio,
- individuazione e cooperazione con le risorse del territorio rispetto ad attività finalizzate al sostegno alla genitorialità,
- analisi dei bisogni emergenti dei genitori e identificazione di risposte adeguate ed innovative,
- pubblicizzazione e visibilità del Centro.

4. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Centro Famiglie è un Servizio che fa capo al Servizio Minori dell'Ente ed è coordinato da un' Assistente Sociale di ruolo. Sono previste, inoltre, le figure professionali dello Psicologo, attualmente in consulenza ed Educatore Professionale, oggetto del presente appalto.

5. ATTIVITÀ AD OGGI SVOLTE:

- accoglienza dei genitori che richiedono consulenze familiari o di coppia (sportello di ascolto per genitori),
- attività di consulenza sia psico-sociale sia psicologica ai genitori
- Mediazione Familiare,

C.I.S.S Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Chivasso	SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	Pag. 12
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

- Punto informativo per i cittadini rispetto ai temi della famiglia che i comuni del Consorzio e le istituzioni private mettono a disposizione
- attività di sostegno alla genitorialità tramite serate a tema, organizzazione e gestione di laboratori rivolti a genitori e figli, conduzione di gruppi di confronto di genitori, organizzazione di momenti formativi inerenti tematiche di rilievo per la genitorialità,
- attività di monitoraggio delle richieste e di programmazione di nuove opportunità idonee a soddisfare la domanda,
- organizzazione di eventi pubblici con finalità formative, educative e di pubblicizzazione.

CAPO II – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 6 – GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA. *(cauzione provvisoria – Art. 75 del codice dei contratti)*

1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

2. La cauzione o la fideiussione possono essere costituite secondo le modalità previste nell'art. 75 del codice dei contratti con versamento in contanti mediante bonifico bancario sul c/c IT8750200830370000040219240 intestato a C.I.S.S via Roma n. 1/C con la seguente causale: "Cauzione provvisoria per l'appalto del SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA"

3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. La garanzia deve avere validità di centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

5. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

6. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

7. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del codice dei contratti, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Art. 7 – GARANZIE DI ESECUZIONE. *(cauzione definitiva – Art. 113 del codice dei contratti)*

1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria

C.I.S.S Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Chivasso	SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	Pag. 13
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 5 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dalla scadenza del contratto.

6. Si applica il comma 6 del precedente art. 6.

Art. 8 - ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario si assume totalmente la responsabilità e gli oneri derivanti dal comportamento dei propri dipendenti e si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai medesimi a persone o cose del Consorzio od a terzi; conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed in difetto al loro risarcimento, riconoscendo all'uopo il diritto di rivalsa da parte del Consorzio sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge.

A tale scopo il soggetto aggiudicatario dovrà presentare all'atto della stipula del contratto, onde sollevare il Consorzio da qualsiasi responsabilità, polizza assicurativa per R.C.T. con i seguenti massimali:

R.C. T. verso terzi:	per sinistro €.	2.000.000,00
	per persona €.	2.000.000,00
	per danni a cose €.	2.000.000,00

Tale garanzia deve altresì prevedere la copertura assicurativa per i danni arrecati a persone/animali/cose cagionati dai soggetti in carico ad altri utenti, al proprio personale, al personale dell'Ente e a terzi.

Tutto il personale deve essere in regola con gli adempimenti di legge.

Il Consorzio non è responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni, eventualmente subiti o ad altri procurati, dal personale del soggetto appaltatore.

C.I.S.S Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Chivasso	SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	Pag. 14
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

CAPO III – CONTRATTO

Art. 9 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE.

1. L'appaltatore, ai fini dell'appalto della gestione del servizio deve eleggere domicilio nel territorio consor- tile, anche presso lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, che debbono dare il loro consenso.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal responsabile unico del procedimento, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Art. 10 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.

1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell'appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle forniture e noli richiesti, la possibilità di poter utilizzare prodotti locali in rapporto ai re- quisiti richiesti, l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione ai prezzi offerti.

2. A tal fine l'impresa deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestual- mente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando e/o dall'invito per la partecipazione alla gara.

Art. 11– OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

1. L'appalto è regolato - oltre che dalle norme del presente capitolato speciale - anche dal Codice dei Contratti e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli consortili, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto e di gestione di servizi.

2. L'appaltatore - con la firma del contratto - dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.

3. In particolare l'appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante l'esecuzione del con- tratto relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tuberco- losi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per combattere le ma- laria, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sull'assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, sui disabili, ecc;

b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;

c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o di- sposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni - egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del rapporto;

d) delle leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982,

C.I.S.S Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Chivasso	SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	Pag. 15
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, D.Lgs. 2 giugno 1998, n. 252 e loro successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12– RICHIESTE AGGIUNTIVE

Il C.I.S.S. si riserva di chiedere in corso di appalto l'effettuazione di maggiori o minori prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale alle medesime condizioni di aggiudicazione pattuite nel contratto.

Art. 13 – DIVIETO DEL SUBAPPALTO.

E' fatto espresso divieto di subappalto.

E' altresì fatto divieto all'appaltatore di cedere in qualsivoglia modalità, in tutto od in parte, la gestione del servizio di cui al presente Capitolato.

Il fatto fa sorgere all'Ente appaltante il diritto a recedere dal contratto, senza ricorso ad atti giudiziali e con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 14 – PAGAMENTI.

Il pagamento delle fatture avverrà entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento delle medesime. Il suddetto termine è interrotto qualora sopraggiungano richieste di chiarimenti da parte del Consorzio al soggetto aggiudicatario. La liquidazione è subordinata alla presentazione del DURC con validità non superiore al mese.

Art. 15 – RECESSO.

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei beni utili esistenti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Art. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'assuntore del servizio sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

2. In relazione al disposto dell'art. 1456 del codice civile il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:

- a) mancato inizio del servizio appaltato alla data stabilita;
- b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto;
- c) interruzione non motivata del servizio.

3. Nel caso di risoluzione, l'assuntore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

C.I.S.S Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Chivasso	SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	Pag. 16
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

4. Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del codice civile.

CAPO IV – NORME DI SICUREZZA

Art. 17 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo D.Lgs 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili a tutte le lavorazioni.

Art. 18 – OBBLIGHI.

L'appaltatore assicura lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e si assume ogni responsabilità ed onere nei confronti del Consorzio o di terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti per la salvaguardia delle persone coinvolte nel servizio.

Le attività dovranno essere svolte sotto la direzione e sorveglianza dell'Appaltatore. Pertanto, qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e cose, sia di proprietà del Consorzio che di terzi, che si possano verificare nell'esecuzione del servizio stesso, saranno a carico dell'Appaltatore.

L'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente situazioni di rischio impreviste emerse durante l'esecuzione del servizio ai fini dell'adozione delle necessarie misure di prevenzione ed a partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal Consorzio.

L'appaltatore si obbliga al rispetto degli obblighi specifici della propria attività ed in particolare deve:

- comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- comunicare il nominativo del/dei Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza;
- comunicare il nominativo del Medico Competente;
- comunicare l'elenco e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
- trasmettere il DURC con data non anteriore a un mese;
- produrre documento (generale) di valutazione dei rischi riferito alle attività svolte dalla ditta appaltatrice;
- produrre documento di valutazione dei rischi riferito alle attività oggetto dell' appalto;
- documentare la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro dei lavoratori impegnati nell'esecuzione del servizio;
- produrre certificati di idoneità lavorativa per la mansione del personale impegnato nell'esecuzione del servizio.

L'Ente si riserva la facoltà di accertare e segnalare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, la violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi di legge in materia sicurezza sul lavoro. In caso di violazione di detti obblighi il Consorzio avrà la facoltà di ordinare la sospensione del servizio ed il risarcimento dei danni per ogni conseguenza dannosa che per tale violazione potrebbe derivare.

C.I.S.S Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Chivasso	SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	Pag. 17
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

Art. 19 – PERSONALE

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad assumere nei modi e nelle condizioni previste dalle leggi vigenti il personale attualmente impiegato nel Servizio.

1. L'Appaltatore dovrà trasmettere al Consorzio l'elenco nominativo del personale addetto al servizio, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento e della posizione INAIL ed INPS,

2. Il personale deve essere munito di tesserino di riconoscimento, che deve essere portato in modo ben visibile, riportante i seguenti dati:

- nome e cognome;
- fotografia;
- impresa di appartenenza;
- numero di matricola.

3. Il personale addetto al Servizio di cui all'oggetto dovrà essere dipendente o socio lavoratore assunto dal soggetto aggiudicatario, con il quale unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge; il Consorzio è quindi sollevato da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni. Il Consorzio è estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra il soggetto aggiudicatario ed il proprio personale dipendente.

4. Nei confronti del proprio personale il soggetto aggiudicatario dovrà osservare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore riguardante il trattamento economico e normativo, nonché le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del personale medesimo. Tali obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura, dalla struttura e dimensioni e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica e sindacale. E' fatto assoluto divieto di applicazione di regolamenti interni peggiorativi del contratto vigente, anche se trattasi di soggetti che ne facciano utilizzo nei confronti dei propri soci. Non è ammessa l'applicazione del salario convenzionale.

5. L'aggiudicatario dovrà mensilmente trasmettere autocertificazione in cui dichiara, sotto la propria responsabilità, l'adempimento di tutte le prescrizioni di carattere assicurativo e previdenziale nei confronti del personale in servizio.

6. Il C.I.S.S. si riserva di non procedere alla liquidazione delle competenze in difetto di idonea attestazione rilasciata dall'autorità competente, comprovante l'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi e di ogni altro onere in materia di legislazione del lavoro.

7. L'Appaltatore è tenuto a mettere in atto tutte le misure e gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nel corso dei servizi previsti dal presente capitolato, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla normativa del D.Lgs. 81/2008 ss.mm. e integrazioni.

8. L'Appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi.

C.I.S.S Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Chivasso	SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	Pag. 18
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

9. L'Appaltatore dovrà produrre modello DURC relativo al mese antecedente la formale comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

CAPO V – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI

Art. 20 – TRANSAZIONE.

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

Art. 21 – ARBITRATO.

1. Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono deferite ad arbitri.

2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal codice dei contratti e, in particolare, dall'art. 241.

Art. 22 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO.

1. In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere od influire, in maniera sostanziale sul normale espletamento del servizio, l'Amministrazione Consortile e/o Appaltatrice dovranno in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 48 ore.

2. Trovano applicazione le norme che disciplinano il rapporto in caso di sciopero.

Art. 23 – PENALITA'

Ogni inosservanza alle disposizioni del presente capitolato, che non dia luogo alla risoluzione del contratto, comporterà l'applicazione di penali il cui importo sarà trattenuto dall'ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate.

A titolo esemplificativo si riportano le tipologie di alcuni eventi che comportano l'applicazione di penali significando che per altre eventuali tipologie non esplicitamente previste in questa sede si procederà in via analogica:

- mancato rispetto degli standard di presenza del personale fissati dal progetto di organizzazione e gestione del servizio - per motivi non imputabili a cause di forza maggiore - verrà applicata, da parte del Consorzio una penale pari a € 500,00 giornaliere moltiplicate per le effettive giornate di assenza del personale previsto;
- mancato rispetto di quanto previsto nei progetti di attività per singoli/gruppi: € 150,00 per ogni mancata o incompleta effettuazione delle attività previste;
- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza: € 250,00 per ogni singolo evento. Il perdurare del comportamento scorretto e sconveniente, o, comunque il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato;
- mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del Soggetto Appaltatore in ordine al possesso dei requisiti da parte del personale addetto € 500,00 per evento;
- mancata partecipazione non giustificata del personale del Soggetto Appaltatore alle riunioni previste dal progetto: € 150,00 per evento;

C.I.S.S Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Chivasso	SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	Pag. 19
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

- mancata attivazione della sede richiesta, verrà applicata da parte del Consorzio una penale pari a € 500,00 giornalieri per ogni giorno di ritardo;

Le irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo fax o via e mail, al soggetto aggiudicatario che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento, produrre per iscritto le proprie contro deduzioni; trascorso il tempo suddetto l'Ente appaltante deciderà nel merito applicando, se del caso, le relative penali con le modalità di cui al presente articolo.

Art. 24 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE.

1. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara.

Art. 25 – ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE.

1. L'accesso agli atti ed il divieto di divulgazione sono disciplinati dall'art. 13 del codice dei contratti.

2. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono comunque sottratte all'accesso le relazioni riservate del responsabile unico del procedimento.

Art. 26 – SPESE E TASSE.

1. Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione scritturazione, bolli e registrazione del contratto d'appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione sono a carico dell'assuntore.

Art. 27 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI.

1. In relazione al disposto dell'art. 115 del codice dei contratti, la revisione periodica dei prezzi viene così disciplinata:

- a) Viene riconosciuto il solo adeguamento ISTAT a decorrere dall'anno successivo all'aggiudicazione.
- b) La richiesta di adeguamento ISTAT dovrà essere notificata al Consorzio esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata.
- c) L'adeguamento verrà riconosciuto a partire dalla data della richiesta, ma potrà essere fatturato solo in seguito alla formale accettazione della richiesta da parte del Consorzio.

Art. 28 – FORO COMPETENTE.

Per qualunque controversia nascente dal presente Capitolato sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.